



Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 20 dicembre 2024¹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG),

l'articolo 6a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)²,

gli articoli 128b capoverso 3, 128c capoverso 2 del Codice di procedura civile (CPC)³,

gli articoli 33a capoverso 4, 33b e 34 capoverso 3 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

gli articoli 76a capoverso 2, 103b capoverso 3, 103c capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP)⁵,

gli articoli 8c capoverso 2, 8d capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 2007⁶ concernente l'aiuto alle vittime di reati (OHG),

l'articolo 38a capoverso 2 della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷ (PPM),

ordina:

RS

1 RS 172.023

2 RS 172.021

3 RS 272

4 RS 281.1

5 RS 312.0

6 RS 312.5

7 RS 322.1

Capitolo 1: Esercizio e utilizzo di piattaforme

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme seguenti e ai procedimenti per i quali vanno utilizzate tali piattaforme:

- a. alla piattaforma centrale di cui all'articolo 3 LCEG;
- b. alle altre piattaforme di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 LCEG;
- c. alla piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA.

² Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme per la trasmissione elettronica dei documenti nei procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali, sempre che la LCEG sia applicabile a tali piattaforme e procedure.

³ Le disposizioni del diritto speciale sono fatte salve.

Sezione 2: Autorizzazione d'esercizio

Art. 2 Requisiti delle piattaforme

¹ Le piattaforme, oltre ai requisiti secondo la LCEG, devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. i documenti sono protetti dall'accesso e dalla modifica non autorizzati da parte di terzi;
- b. i documenti sulla piattaforma sono criptati secondo gli standard tecnici dell'Amministrazione federale; sono trasmessi in forma criptata;
- c. la piattaforma può accettare e trasmettere documenti di dimensioni fino a 2 gigabyte;
- d. gli utenti possono cancellare in ogni momento i documenti e le ricevute contenuti nel conto utente del loro profilo.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i requisiti funzionali e d'esercizio delle piattaforme, comprese le interfacce secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 LCEG.

Art. 3 Procedura di autorizzazione

¹ Chi intende gestire una piattaforma di cui all'articolo 1 lettera a o b, deve presentare domanda al DFGP.

² Il DFGP esamina la domanda e concede l'autorizzazione se sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 2.

³ Disciplina i dettagli della procedura di autorizzazione e stabilisce in particolare le indicazioni da fornire con la domanda.

⁴ Revoca l'autorizzazione se constatata che i requisiti di cui all'articolo 25 LCEG e all'articolo 2 non sono più adempiuti.

⁵ Preleva un emolumento per l'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione. L'emolumento è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi.

Sezione 3: Documenti, ricevute e sigilli

Art. 4 Formato dei documenti

¹ Le autorità che dirigono il procedimento e quelle che vi partecipano trasmettono i loro documenti alla piattaforma nel formato PDF/A, gli altri partecipanti al procedimento nel formato PDF o PDF/A.

² Gli allegati possono essere trasmessi in qualsiasi formato.

³ L'autorità che dirige il procedimento deve essere in grado di trattare i seguenti formati:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. documenti scritti: | PDF, PDF/A; |
| b. immagini: | BMP, GIF, JPEG, PNG; |
| c. file audio: | MP3, OGG, WAV; |
| d. file video: | AVI, MOV, MKV, MP4; |
| e. file di archivio: | ZIP, 7z |

⁴ Se un allegato è presentato in un altro formato e l'autorità che dirige la procedura non può trattarlo in modo adeguato, l'autorità chiede alla persona o all'autorità che ha presentato l'allegato di presentarlo in un formato da essa stabilito o di consentirne l'accesso in modo adeguato.

⁴ L'autorità che dirige stabilisce un congruo termine.

Art. 5 Ricevute

¹ Se più documenti sono presentati insieme, la piattaforma rilascia una singola ricevuta.

² Le ricevute devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di ricevuta;
- b. il nome del mittente, il suo indirizzo sulla piattaforma, nonché eventualmente il nome o la ditta dell'organizzazione per la quale agisce;
- c. il nome o la ditta del destinatario nonché il suo indirizzo sulla piattaforma;
- d. in caso di ricevuta di consegna:
 1. l'elenco dei documenti trasmessi, le loro dimensioni e i pertinenti valori hash,

2. l'elenco dei documenti non trasmessi a causa del risultato del controllo antivirus, con indicazione delle loro dimensioni,
 3. il momento della trasmissione alla piattaforma;
- e in caso di ricevuta di accesso: il momento del primo accesso;
- f. in caso di ricevuta di mancato accesso: il momento della trasmissione alla piattaforma; e
- g. in caso di invio o di primo accesso in seguito al trasferimento di un diritto: il nome della persona per conto della quale è effettuato l'invio o l'accesso.

³ Le indicazioni sulla ricevuta devono essere leggibili dall'essere umano e dai dispositivi.

⁴ Le piattaforme rilasciano le ricevute nel formato PDF/A. Le ricevute leggibili dai dispositivi possono essere allestite in un altro formato.

⁵ Se la piattaforma rilascia ricevute separate per la forma leggibile dall'essere umano e per quella leggibile dai dispositivi, soltanto sulla prima devono essere apposti un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016⁸ sulla firma elettronica (FiEle).

Art. 6 Apposizione di un sigillo da parte dell'autorità mittente

Se un'autorità trasmette alla piattaforma più documenti contemporaneamente, è sufficiente apporre un sigillo e una marca temporale su uno di essi.

Art. 7 Apposizione di un sigillo da parte della piattaforma

¹ Se più documenti sono trasmessi contemporaneamente, la piattaforma appone il sigillo e la marca temporale su un documento separato. Tale documento menziona il nome, le dimensioni e il valore hash di tutti i documenti trasmessi.

Sezione 4: Autenticazione, profili, interfacce e diritti

Art. 8 Autenticazione degli utenti

¹ Il sistema di autenticazione «AGOV» ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3^{bis} della legge federale del 17 marzo 2023⁹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità è utilizzato per autenticare gli utenti delle piattaforme di cui all'articolo 1 lettere a e c, nonché gli utenti della piattaforma di cui all'articolo 1 lettera b messa a disposizione dalla Confederazione. La qualità dell'autenticazione deve corrispondere almeno alla norma AGOVaq300.

² I Cantoni devono utilizzare il servizio d'autenticazione di cui al capoverso 1 per le piattaforme di cui all'articolo 1 lettera b; possono utilizzare un altro servizio sempre che quest'ultimo garantisca un'autenticazione di qualità almeno equivalente.

⁸ RS 943.03

⁹ FF 2025 20

³ I gestori di una piattaforma di cui all'articolo 1 possono utilizzare altri servizi di autenticazione per i membri delle autorità, sempre che questi servizi offrano un livello di protezione adeguato.

Art. 9 Profili

¹ Le piattaforme devono permettere agli utenti di creare più profili nel conto utente.

² I profili delle autorità contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome dell'autorità;
- b. indirizzo postale;
- c. nome del sigillo.

³ I profili degli altri utenti contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita e indirizzo postale;
- b. per le organizzazioni: nome dell'organizzazione o dell'impresa e indirizzo postale.

⁴ I profili delle persone fisiche che sono sottoposte all'obbligo di utilizzare una piattaforma e agiscono in nome di un'organizzazione devono contenere, oltre ai dati di cui all'articolo 3 lettera a, il nome dell'organizzazione o dell'impresa.

Art. 10 Interfaccia

¹ L'accesso tecnico alla piattaforma mediante un'interfaccia è considerato un diritto secondo l'articolo 24 capoverso 1 LCEG.

Art. 11 Conferma e revoca di diritti

¹ La piattaforma chiede almeno una volta all'anno ai suoi utenti di confermare i diritti che hanno attribuito ad altri utenti.

² I diritti non confermati sono automaticamente revocati tre mesi dopo l'ultima domanda di conferma. Gli utenti interessati ne sono informati.

Sezione 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e controllo antivirus

Art. 12 Durata massima di conservazione dei documenti e delle ricevute

¹ I documenti e le ricevute salvati su una piattaforma sono automaticamente distrutti sei mesi dopo la loro trasmissione o il loro rilascio.

² Se determinati documenti possono essere consultati, l'autorità che dirige il procedimento fissa il termine durante il quale tali documenti sono disponibili sulla piattaforma. Scaduto tale termine i documenti sono automaticamente distrutti.

Art. 13 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati sulle piattaforme di cui all'articolo 1 lettera b, messe a disposizione dai Cantoni, è retta dalla sezione 3 della legge federale del 18 dicembre 2020¹⁰ sulla sicurezza delle informazioni e dall'articolo 8 della legge del 25 settembre 2020¹¹ sulla protezione dei dati.

Art. 14 Scansione antivirus

¹ Le piattaforme eseguono una scansione antivirus dei documenti con dimensione massima di 64 megabyte.

² Possono suddividere i documenti che eccedono 64 megabyte in più documenti di 64 megabyte al massimo e sottoporre questi ultimi a una scansione antivirus.

³ Il gestore della piattaforma, su domanda dell'utente, può rinunciare alla scansione antivirus.

⁴ I documenti che sono stati sottoposti a una scansione antivirus conformemente al capoverso 2 o che non sono stati sottoposti a una scansione antivirus devono essere contrassegnati in quanto tali.

⁵ Un documento nel quale la scansione antivirus ha rilevato un virus non può essere trasmesso dalla piattaforma. La piattaforma informa il mittente che il documento non è stato trasmesso.

Sezione 6: Emolumento per l'utilizzo della piattaforma centrale**Art. 15** Calcolo dell'emolumento

¹ L'importo totale dell'emolumento per l'utilizzazione della piattaforma centrale deve coprire i costi di esercizio e sviluppo della piattaforma e permettere la costituzione di una riserva del 10 per cento delle spese di esercizio annuali per garantire la liquidità dell'ente di diritto pubblico. Le entrate in seguito a prestazioni versate dai Cantoni che non sono membri dell'ente di diritto pubblico sono dedotte dal calcolo dell'importo totale dell'emolumento.

² Il DFGP fissa l'importo annuale dell'emolumento ogni tre anni fondandosi sulla pianificazione finanziaria dell'ente di diritto pubblico.

³ Il DFGP può adeguare l'emolumento durante il periodo di cui al capoverso 2 se constata che l'emolumento non copre le spese d'esercizio e lo sviluppo della piattaforma o che la riserva eccede il limite fissato al capoverso 1.

Art. 16 Ripartizione dell'emolumento

¹ L'importo totale dell'emolumento è ripartito nel seguente modo tra la Confederazione e i Cantoni membri dell'ente di diritto pubblico:

¹⁰ RS 128

¹¹ RS 235.1

- a. Amministrazione federale e Ministero pubblico della Confederazione (MPC): 5 per cento;
- b. tribunali della Confederazione: 5 per cento;
- c. Cantoni: 90 per cento.

² La quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni che sono membri dell'ente proporzionalmente alla loro popolazione residente permanente nel momento della fissazione dell'emolumento; è determinante il numero di abitanti secondo la legge del 9 ottobre 1992¹² sulla statistica federale, la legge del 22 giugno 2007¹³ sul censimento e delle relative ordinanze nel momento della fissazione dell'emolumento conformemente all'articolo 15.

Art. 17 Quota dell'Amministrazione federale e del MPC

¹ Il DFGP paga l'emolumento che deve essere corrisposto dall'Amministrazione federale e dal MPC.

² Il Consiglio federale stabilisce ogni tre anni la ripartizione della quota dell'Amministrazione federale e del MPC tra i dipartimenti, la Cancelleria federale e il MPC.

³ I dipartimenti e la Cancelleria federale possono addebitare la loro parte alle unità amministrative centrali e decentralizzate che sono loro subordinate.

Art. 18 Quota dei tribunali della Confederazione

¹ Il Tribunale federale paga l'emolumento che deve essere corrisposto dai tribunali della Confederazione.

² Stabilisce la quota di ogni tribunale dopo aver consultato gli altri tribunali della Confederazione.

Art. 19 Scadenza

¹ L'emolumento annuale dei membri dell'ente di diritto pubblico deve essere corrisposto in anticipo ed è dovuto il 1° gennaio.

² L'emolumento per il primo anno di esercizio dell'ente di diritto pubblico è dovuto il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 20 Servizio contabile cantonale

I Cantoni che sono membri dell'ente di diritto pubblico designano un servizio contabile competente.

¹² RS 431.01

¹³ RS 431.112

Art. 21 Valutazione della normativa sugli emolumenti

Il DFGP valuta la modalità di calcolo dell'emolumento due anni dopo che l'utilizzazione della piattaforma centrale per le procedure sottoposte alla LCEG è divenuta obbligatoria.

Capitolo 2: Digitalizzazione di documenti fisici**Art. 22**

¹ Il presente capitolo si applica alla digitalizzazione di documenti fisici nelle procedure nelle quali deve essere utilizzata una piattaforma di cui all'articolo 1.

² I documenti di cui all'articolo 29 capoverso 1 LCEG devono essere digitalizzati nel formato PDF/A.

³ Devono permettere di effettuare ricerche mediante il riconoscimento ottico dei caratteri e presentare almeno una profondità di colore di 8 bit e una risoluzione di 300 DPI.

⁴ Devono corrispondere ai documenti fisici sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto.

Capitolo 3: Trasmissione elettronica al di fuori di una piattaforma secondo la LCEG**Sezione 1: Utilizzo di altre soluzioni per la trasmissione di documenti****Art. 23** Requisiti

Le soluzioni tecniche per la trasmissione per via elettronica di documenti ai sensi degli articoli 128b capoverso 2 CPC¹⁴, 103b capoverso 2 CPP e 8c capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 2007¹⁵ concernente l'aiuto alle vittime (LAV) sono adeguate se soddisfano i seguenti requisiti:

- a. il momento della trasmissione figura su una ricevuta o un verbale o è attestato in altro modo; tale momento deve poter essere modificato soltanto se la modifica figura sulla ricevuta;
- b. una marca temporale sincronizzata è utilizzata; la differenza rispetto all'ora ufficiale non deve superare un minuto;
- c. l'atto è protetto contro modifiche e accessi non autorizzati durante la trasmissione e l'archiviazione.

¹⁴ RS 272

¹⁵ RS 312.5

Art. 24 Trasmissione per via elettronica tra autorità

¹ In deroga agli articoli 128c capoverso 1 CPC, 103c capoverso 1 CPP e 8d capoverso 1 LAV, le autorità possono utilizzare tra loro altre soluzioni tecniche adeguate per la trasmissione di documenti per via elettronica.

² Devono garantire che il momento della trasmissione dei documenti, nonché il nome, la dimensione e il valore hash di ciascun documento siano registrati e non possano essere modificati.

Sezione 2: Trasmissione di documenti per via elettronica nel settore dell'esecuzione e del fallimento**Art. 25**

¹ Il Consiglio federale delega la competenza di stabilire le regole di cui all'articolo 33b LEF al DFGP.

² Il gestore della piattaforma di trasmissione deve allestire una casella di posta elettronica per ciascun partecipante alla rete.

Sezione 3: Conferma elettronica dell'esattezza dei verbali nella procedura penale e nella procedura penale militare**Art. 26**

¹ Le parti alla procedura presenti appongono la conferma per via elettronica dei verbali di cui all'articolo 76a capoverso 2 CPP e all'articolo 38a capoverso 2 CPM mediante firma autografa sul dispositivo elettronico.

² Le caratteristiche del tratto, la pressione, il flusso e la direzione del movimento della conferma per via elettronica devono essere registrati e collegati alla conferma. Deve pure essere registrato il momento della conferma.

³ Non è più ammessa alcuna modifica del verbale dopo l'apposizione della prima conferma; sono fatte salve ulteriori conferme per via elettronica.

⁴ Se un verbale deve essere firmato esclusivamente dai membri di un'autorità, anche i sigilli e le firme elettroniche qualificate con una marca temporale apposti mediante un dispositivo elettronico conformemente alle leggi di procedura applicabili sono considerati conferme elettroniche.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 27** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xxxxxx 20xx.

Allegato
(art. 27)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 18 giugno 2010¹⁶ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi;
2. l'ordinanza del 18 giugno 2010¹⁷ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

II

L'ordinanza del 23 novembre 2016¹⁸ sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2, 16a e 21 della legge federale del 18 marzo 2016¹⁹ sulla firma elettronica (FiEle);

visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni²⁰,

Art. 14a Firme e sigilli verificati dal validatore

¹ Il validatore verifica la validità delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici regolamentati e delle marche temporali elettroniche qualificate. Può verificare e confermare altre firme elettroniche.

² Conferma la validità delle firme e dei sigilli stranieri soltanto se un accordo internazionale lo prevede.

³ Se un documento da verificare contiene più firme o sigilli, il validatore indica quali soddisfano le prescrizioni della FiEle o di un accordo internazionale.

⁴ Il validatore può comunicare, in caso di utilizzazione del sigillo di un'autorità, che si tratta di un documento di un'autorità e indicare per quale scopo tale documento è stato creato.

Art. 14b Apposizione e validazione di firme e sigilli elettronici

¹ L'UFCOM può stabilire le modalità dell'apposizione di firme e sigilli elettronici sui documenti.

¹⁶ RS 172.021.2

¹⁷ RS 272.1

¹⁸ RS 943.032

¹⁹ RS 943.03

²⁰ RS 220

² Può stabilire norme tecniche sulla validazione di documenti, firme e sigilli elettronici.

³ Tiene conto delle norme tecniche internazionali.